

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2012.

Nr. Progr. **22**  
Data **12/04/2012**  
Seduta NR. **4**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 12/04/2012 alle ore 20:00.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
GIOVANNINI MICHELE	S	BOVINA MARCO	S	SCARDOVI ROBERTO	N
TASINI MARIA	S	QUATTRINI MARIA IDA	S	VENTURA FABRIZIO	N
RAISA TIZIANA	S	MAINI ANGELA	S	FAGIOLI ELENA	S
DEL BUONO STEFANIA	S	FANTUZZI FABIO	S		
BOVINA MANUEL	S	VERATTI RITA	S		
ORI DAVIDE	N	VACCARI CRISTIANA	S		
PASQUALINI ROBERTO	S	PINARDI MASSIMO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*ORI DAVIDE; SCARDOVI ROBERTO; VENTURA FABRIZIO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Assessori Esterni:

*Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, ROSSANA IMBRIANI.*

*Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.*

*Sono designati a scrutatori i Sigg. :*

, , ,

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 istituiva, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il successivo D.L. 06/12/2011 n. 201 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con la Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 13, stabilisce l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;

Dato atto che, in merito alle aliquote dell'IMU, l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 prevede che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 relativa all'abitazione principale e sue pertinenze è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare abitazione principale. L'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ed in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (soggetti di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (*soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune*);
- i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Valutate le varie possibilità per il Comune per la definizione delle aliquote e considerate sia le particolari casistiche del territorio sia la necessità di garantire gli equilibri del bilancio;

Considerato che la stima del gettito è stata eseguita sulla base delle banche dati ICI e catastali e che lo 0,38 per cento dell'IMU (ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale) è di competenza dello Stato;

Considerato che tale atto costituisce un allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 lettera e) D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 446/1997
- la Legge n. 212/2000
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 448/2001;
- il D.Lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011;
- il comma 16-quater dell'art. 1 dell'Allegato alla L. n. 14 del 24/02/2012 "Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216" - con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritto in calce al presente atto;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e dell'assessore al Bilancio Angela Maini nonché gli interventi dei consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al prot. n. 3270/2012;

Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Vaccari C. e Pinardi M.) e 1 astenuto (Fagioli E.) espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti,

## D E L I B E R A

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di determinare per l'anno 2012 la misura delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria I.M.U." come segue:

<b>FATTISPECIE IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
abitazione principale e pertinenze	0,48%
abitazione principale e pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma permanente	0,48%
ex-casa coniugale e pertinenze – art. 6 comma 3-bis D.Lgs. n. 504/1992	0,48%
abitazioni e pertinenze locatate a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998	0,48%
altre unità immobiliari ad uso abitativo ed unità immobiliari aventi le seguenti categorie catastali: C/2 - C/6 - C/7 - non pertinenze dell'abitazione principale e delle abitazioni locatate a canone concordato	0,88%
altri fabbricati	0,86%
fabbricati rurali strumentali	0,16%
aree fabbricabili	0,90%
terreni agricoli	0,76%

2. di determinare per l'anno 2012 la detrazione base di € 200,00 e l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare abitazione principale, specificando che l'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00 – non può superare l'importo massimo di € 400,00, per le seguenti tipologie:
- abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dalle norme);
  - abitazione principale e pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma permanente;
  - fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune);
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
- di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune);
  - locatate a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
- i soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non intervengono modifiche a quanto dichiarato;

4. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2012;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'imposta si rimanda al Regolamento che viene adottato nell'odierna seduta consiliare;
6. di trasmettere copia del presente atto, entro 30 giorni dall'esecutività intervenuta, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dalla circolare 29/12/2000 n. 241/E, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale – Roma;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267/2000, con votazione successiva e con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Vaccari C. e Pinardi M.) e 1 astenuto (Fagioli E.).

ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000

Regolarità Tecnica  
Parere favorevole  
Resp.le Area Economico Finanziaria  
Cinzia Bovina

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 12/04/2012**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to MICHELE GIOVANNINI*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to ROSSANA IMBRIANI*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **26/04/2012** al **10/05/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, li 26/04/2012

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
*F.to LORENA BOVINA*

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

E' copia conforme all'originale, in carta libera e consta di Nr. fogli \_\_\_\_\_ .

Catello d'Argile, li 26/04/2012

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*VILMA CAROTA*

---

***ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ***

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 06/05/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addi, .....

RESP. AREA ISTITUZ. E DEMOANAGR.  
*F.to SANDRA GALLI*

---